



ORDINANZA
N. 33 del 22/04/2026

OGGETTO: VIA GIOVANNI XXIII – ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO,
IN ORARI SPECIFICI, DURANTE IL PERIODO SCOLASTICO

Polizia Locale, Mobilità, Emergenze e Controllo del Territorio

Pratica trattata da:	Rossini William
Responsabile del Procedimento:	Rossini William
Dirigente Proponente:	William Giovanni Rossini



Premesso che l'Amministrazione Comunale ha da tempo intrapreso azioni volte alla regolamentazione della circolazione stradale in aree interessate dalla presenza di un elevato traffico, con l'intento di aumentare la sicurezza della circolazione stradale, veicolare e pedonale, ed in particolare in corrispondenza dei plessi scolastici di via Giovanni XXIII;

Acquisito il parere favorevole espresso dalla Giunta Comunale nel verbale della seduta n°11 del 16/03/2026;

Visto il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (GU Serie Generale n.178 del 16/7/2020 - Supplemento Ordinario n. 24). Provvedimento entrato in vigore il 17/7/2020;

Vista la Legge 11 settembre 2020, n. 120 (in S.O. n. 33, relativo alla G.U. 14/9/2020, n. 228), di conversione con modificazioni del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, nella quale all'art. 3, comma 1, n. 58-bis, viene introdotta la nuova definizione stradale di "Zona Scolastica" quale "zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui è garantita una particolare protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso da appositi segnali...;

Preso atto di come ai sensi del nuovo comma 11-bis dell'art. 7 della L. 11 settembre 2020, n. 120, in tali zone può essere limitata o esclusa la circolazione, la sosta o la fermata di tutte o di alcune categorie di veicoli, a eccezione degli scuolabus, degli autobus destinati al trasporto degli alunni frequentanti istituti scolastici, nonché dei veicoli condotti o al servizio di titolari di contrassegno C.U.D.E. di cui all'Art. 381 c.2 del D.P.R. 495/1992 e s.m.i.;

Richiamate le norme del Codice della Strada, D.lgs 285/92 ed in particolare:

- L'Art. 3. Definizioni stradali e di traffico.
 - Comma 58-bis) Zona scolastica: zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui è garantita una particolare protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.
- Art. 7. Regolamentazione della circolazione nei centri abitati.
 - Comma 9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio.

Ritenuto necessario ridurre il tasso di incidentalità, in considerazione del fatto che gli assembramenti di veicoli che, in divieto di sosta ovvero in fermata anche in seconda fila, in prossimità degli edifici scolastici possono comportare un incremento della pericolosità della circolazione in quanto causa di sinistri stradali con il possibile coinvolgimento degli studenti.

Ritenuto che, oltre alla segnaletica esistente e ai dispositivi stradali installati, sia opportuno disciplinare con ordinanza sindacale la circolazione stradale veicolare al fine di garantire la sicurezza per gli alunni degli istituti comprensivi "G. Marconi" (scuola primaria) e "Dante Alighieri" (scuola secondaria di primo grado);

Visti:

- il decreto sindacale n. 21 del 24.12.2024 di nomina a Comandante di Polizia Locale dal 01.01.2025 al 31.12.2029;
- la disposizione dirigenziale n. 313 del 31.12.2024 di nomina a Posizione Organizzativa del Settore Polizia Locale e Mobilità con decorrenza dall'1.1.2025;
- l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. "funzioni e responsabilità della dirigenza";



ORDINA

L'istituzione di una "ZONA SCOLASTICA" in Via Giovanni XXIII, lungo il tratto di strada compreso tra Via Della Liberazione e l'ingresso di Piazza S. Giuseppe (parcheggio mercato).

L'istituzione, lungo il tratto viario sopra indicato, compreso all'interno della "Zona Scolastica", del divieto di transito per tutte le categorie di veicoli con validità estesa a tutti i giorni scolastici sino a revoca del provvedimento limitatamente alle seguenti fasce orarie:

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7.45 alle ore 8.40 e dalle ore 16.00 alle ore 16.45

Deroga alla prescrizione riguardante il transito di cui al precedente punto è prevista esclusivamente per le seguenti categorie di veicoli:

- Veicoli di soccorso in servizio di emergenza;
- Veicoli condotti o al servizio di titolari di contrassegno C.U.D.E. di cui all'Art. 381 c.2 del D.P.R. 495/1992 e s.m.i.;
- Veicoli di servizio utilizzati dai gestori delle reti tecnologiche (esclusivamente nel caso in cui il transito risulti finalizzato all'esecuzione di interventi urgenti e non ulteriormente differibili presso recapiti non altrimenti raggiungibili);
- Velocipedi (cicli).

Per tutto quanto non specificato rimane sottintesa l'ottemperanza delle norme in materia previste dal D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada) e dal D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione). Le prescrizioni sono rese di pubblica conoscenza mediante l'esposizione di segnali stradali così come previsto dal D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada). L'ordinanza avrà, pertanto, efficacia e decorrerà immediatamente, se non diversamente specificato, all'atto della posa della segnaletica stradale di circostanza.

DISPONE

Che l'inosservanza delle prescrizioni previste dall'Ordinanza è punita ai sensi dell'Art.7 comma 13-bis del D.L.gs. 30 Aprile 1992 n° 285 e s.m.i.

DEMANDA

Alla Polizia Locale ed ai restanti soggetti indicati dal vigente Art.12 del D.Lgs.30 Aprile 1992 n°285, l'osservanza della presente Ordinanza facendo obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare.

INFORMA

Che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso presso il competente Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione della stessa, o in alternativa ricorso straordinario ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (centoventi) giorni come sopra.

Il Responsabile



William Giovanni Rossini